

Istruzioni per il controllo delle domande di aiuto presentate ai sensi del bando regionale 2008/2009 - Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nell'ambito delle disposizioni attuative della Regione Piemonte per il periodo 2009 - 2013 (D.G.R. n. 30-10226 del 1 dicembre 2008).

La Regione Piemonte - Direzione Agricoltura - Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali recepisce le istruzioni applicative per il controllo e il pagamento delle domande di contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV) di cui alla circolare OP AGEA n. 26 (Prot. n. 1002/UM) del 28 aprile 2009, andando a dettagliare alcuni aspetti per consentire la gestione delle domande stesse sul Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).

1. Controlli di ricevibilità

La Provincia, quale Ente istruttore, accerta la ricezione delle domande e dei relativi allegati, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAP (checklist, sezione 2 - controllo ricevibilità). In caso di esito negativo andrà indicata, nell'apposito campo, la motivazione utilizzando una delle tipologie previste nell'allegato 1 della circolare OP AGEA n. 26 (Prot. n. 1002/UM) del 28 aprile 2009.

Tale verifica è svolta attraverso controlli del SIAP e attraverso l'attività delle Province competenti. La comunicazione dell'esito di ricevibilità costituisce comunicazione di approvazione provvisoria, ma non costituisce concessione del contributo. Dall'approvazione provvisoria sono autorizzati i lavori programmati in domanda; sono in deroga le spese sostenute relative all'acquisto di materiale, come paleria, barbatelle, fili, ancore e tiranti, che possono essere sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

2. Controlli di ammissibilità

La Provincia effettua i controlli di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati secondo quanto previsto dalla circolare OP AGEA n. 26 (Prot. n. 1002/UM) del 28 aprile 2009. Tali controlli comprendono:

- a) controllo tecnico-amministrativo,
- b) controllo in loco (ex ante).

Successivamente la Regione Piemonte rende disponibile ai CAA e Province l'esito del controllo di ammissibilità tramite pubblicazione sul portale regionale di apposita lista degli esiti secondo quanto previsto dalla circolare OP AGEA n. 26 (Prot. n. 1002/UM) del 28 aprile 2009.

a) Controllo tecnico-amministrativo

Il Funzionario istruttore in questa fase ha la possibilità di richiedere all'azienda che ha presentato domanda i necessari chiarimenti e l'eventuale documentazione integrativa, utile alla corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda, come previsto dalle disposizioni applicative regionali (D.G.R. n. 30-10226 del 1 dicembre 2008).

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAP (checklist, sezione 3 - controllo ammissibilità - istruttoria amministrativa). Tale scheda va stampata e firmata dal Funzionario istruttore e conservata agli atti della Provincia. In caso di esito negativo andrà indicata, nell'apposito campo, la motivazione utilizzando una delle tipologie previste nell'allegato 1 della circolare OP AGEA n. 26 (Prot. n. 1002/UM) del 28 aprile 2009.

La Provincia seleziona con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari al 5% delle domande per il quale è tenuta ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati, affidandone l'esecuzione ad un Funzionario revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il Funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal Funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato. La scheda di revisione va stampata e firmata dal Funzionario revisore e conservata agli atti della Provincia.

Nel controllo va anche verificato che le superfici richieste e accolte nelle domande di "Estirpazione con premio" (regolamento (CE) n. 479/2008, art. 98 e seguenti) non siano state inserite in domande di contributi per la RRV.

b) Controllo in loco (ex-ante)

L'OP AGEA estrae un campione, pari al 5% delle domande della Regione Piemonte. Su tale campione viene operata la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento e, se diversi per collocazione da quelli originari, dei luoghi ove i nuovi impianti verranno realizzati.

La verifica viene effettuata a cura della Provincia ed è documentata da verbale di controllo in campo e da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAP (checklist, sezione 4 - controllo ammissibilità - istruttoria in loco). Tale scheda va stampata, firmata dal Funzionario istruttore e conservata agli atti della Provincia insieme al verbale di controllo. In caso di esito negativo andrà indicata, nell'apposito campo, la motivazione utilizzando una delle tipologie previste nell'allegato 1 della circolare OP AGEA n. 26 (Prot. n. 1002/UM) del 28 aprile 2009.

3. Graduatoria delle domande e comunicazione esiti ammissibilità e finanziabilità

Le Province effettuano le attività connesse con la definizione della graduatoria delle domande, sulla base dei criteri definiti nelle disposizioni applicative regionali, e la comunicazione degli esiti di ammissibilità al finanziamento ai singoli richiedenti.

Le Province provvedono in particolare a rideterminare il punteggio di priorità autoattribuito dai richiedenti in fase di domanda. La rideterminazione può avvenire solo in diminuzione: alle domande non può essere attribuito un punteggio superiore a quello autoattribuito in fase di compilazione.

Nel caso in cui le domande ammesse eccedano la disponibilità finanziaria della Regione, la Regione stessa effettua il calcolo del posizionamento nell'ambito della graduatoria e sulla base del punteggio attribuito alla domanda.

La Regione, con proprio provvedimento, approva gli esiti di ammissibilità delle domande presentate nonché l'eventuale graduatoria di finanziabilità delle domande ammesse secondo quanto previsto al punto 16 delle disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti (allegato 1 della D.G.R. n. 30-10226 del 1 dicembre 2008).

Gli esiti della graduatoria e di finanziabilità sono riportati sul portale SIAP (checklist, sezione 5 – inserimento in graduatoria).

La Provincia comunica ai richiedenti entro il 30 maggio 2009, a mezzo lettera raccomandata, prodotta conformemente al modello disponibile sul sistema informativo regionale (allegato 2), l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di aiuto ovvero l'esclusione della domanda di aiuto.

4. Presentazione di ricorso

Avverso i provvedimenti di concessione o di esclusione dal finanziamento, i richiedenti possono presentare istanza di riesame alla Provincia competente, ai sensi del L.r. 17/99, o ricorso.

5. Domande di aiuto con pagamento anticipato su garanzia fideiussoria

5.1 Attestazione di inizio lavori

I richiedenti ammessi al finanziamento con domande di aiuto con pagamento anticipato, devono far pervenire alla Provincia l'attestazione di inizio lavori su modello prodotto su portale SIAP (stampabile unitamente alla domanda) entro la presentazione della garanzia fideiussoria.

La comunicazione alla Provincia viene registrata a cura dello stesso con apposita procedura su portale su portale SIAP.

5.2 Garanzie fideiussorie ed Enti garanti

Il richiedente ammesso a beneficiare del finanziamento con domanda di aiuto con pagamento anticipato deve presentare alla Provincia apposita garanzia fideiussoria rilasciata a favore di AGEA da Banche o da Compagnie di Assicurazioni secondo quanto previsto al punto 10.2 della circolare OP AGEA n. 26 (Prot. n. 1002/UM) del 28 aprile 2009.

Dalla campagna 2008/09 AGEA, in accordo con l'ANIA e l'ABI, ha adottato la procedura di seguito descritta per la compilazione delle garanzie e per la loro presentazione.

AGEA non riterrà valide, e quindi rifiuterà il pagamento dell'aiuto, alle domande di aiuto con pagamento anticipato le cui le garanzie fideiussorie risultino emesse da uno degli enti garanti esclusi o non accettati o non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Successivamente alla ricezione della comunicazione di concessione del finanziamento, il richiedente ammesso si reca presso gli uffici provinciali che su portale SIAP con apposita applicazione, completano per la parte di propria competenza (importo garantito della garanzia, il codice a barre identificativo della domanda a cui fa riferimento, il termine di validità) la domanda consentendo la precompilazione del modello di garanzia.

Il richiedente ammesso, si reca presso un Ente garante di sua scelta, fra quelli ammessi da OP Agea, e provvede alla stampa completa della garanzia utilizzando il modello precompilato di garanzia, scaricabile dal sito della Regione Piemonte .

L'Ente garante completa il frontespizio della garanzia i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive, unitamente al richiedente contraente, con propria firma e timbro.

Il richiedente contraente consegna l'originale della garanzia così formalizzata entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione e comunque non oltre il 10 giugno 2009 alla Provincia, salvo proroghe definite da Agea.

La Provincia verifica la presenza delle firme in originale e inserisce i dati dell'Ente garante, apposti sul frontespizio, nel portale SIAP.

Come disposto con Circolare dell'OP AGEA n. 18 del 19 marzo 2009 (prot. n. 697/UM) la Provincia richiede la conferma di validità della garanzia alla Direzione centrale dell'Ente garante, utilizzando esclusivamente il modello di "conferma garanzia" stampato da portale SIAP, che riporta il barcode e i dati di riferimento.

La Provincia riceve, anche via fax, la conferma di validità della garanzia e inserisce il termine di validità della garanzia su portale SIAP con apposita applicazione.

Le Province trasmettono le garanzie in originale complete delle rispettive conferme di validità entro il 22 luglio 2009.

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da Agea o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente a cura della Provincia.

In caso di domanda di aiuto con pagamento anticipato priva di idonea garanzia o della relativa conferma, la Provincia comunica al richiedente, a mezzo lettera raccomandata spedita entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima,

la revoca dell'atto di concessione, immettendo l'esito (non finanziabile) sul portale SIAP (checklist, sezione 5 – inserimento in graduatoria).

Le garanzie e le conferme di validità devono pervenire in originale ad OP AGEA entro il 31 luglio 2009 a cura della Regione Piemonte – Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali.

Per maggiori dettagli si deve fare riferimento alla citata Circolare dell'OP AGEA n. 18 del 19 marzo 2009 (prot. n. 697/UM).

5.3 Verifica delle opere realizzate e richiesta del collaudo

I beneficiari di anticipo su cauzione devono comunicare il completamento dei lavori e fare richiesta di collaudo, presentando apposita comunicazione secondo il modello allegato alla presente Determinazione (allegato 3) alla Provincia entro 15 giorni lavorativi dal termine dei lavori e comunque non oltre il 31 luglio 2011, stante l'obbligo disposto dall'art. 9, par. 2 del Reg. CE n. 555/2008 nei confronti dei beneficiari degli anticipi di completare i lavori entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella del pagamento. richiesta di collaudo viene registrata a cura della Provincia con apposita procedura su portale SIAP.

Alla richiesta di collaudo deve essere allegata la documentazione prevista nelle disposizioni attuative della Regione Piemonte.

La mancata presentazione dal parte del richiedente della richiesta di accertamento finale dei lavori eseguiti comporta per le domande con pagamento anticipato all'incameramento della garanzia connessa.

In tal caso la Provincia comunica, a mezzo lettera raccomandata, secondo un modello predisposto dall'OP AGEA, spedita entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, la revoca dell'atto di concessione, immettendo l'esito (non finanziabile) sul portale SIAP (checklist, sezione 5 – inserimento in graduatoria).

La Provincia effettua il collaudo sul 100% delle richieste presentate e ne riporta gli esiti sul portale SIAP.

Il richiedente, contestualmente alla suddetta comunicazione, è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale in riferimento alle variazioni apportate.

La Provincia rende disponibili sul SIAN gli esiti dei collaudi eseguiti entro 5 mesi dalla presentazione della richiesta di collaudo da parte dei beneficiari, ai fini della richiesta di svincolo delle garanzie.

Nel corso del collaudo gli impianti appena realizzati vengono misurati in campo con doppia metodologia:

- per quanto riguarda il rispetto delle superfici da realizzare e il controllo del potenziale produttivo, la misura di controllo considerata è quella prevista dal DM del 26 luglio 2000;
- per quanto riguarda la superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto oggetto della presente circolare, la misurazione viene effettuata con riferimento ai criteri previsti dall'art.75 del regolamento (CE) n. 555/2008.

Con successiva circolare dell'OP AGEA saranno fornire indicazioni in merito alla gestione delle mancate o parziali realizzazioni dei vigneti relativi alle domande di aiuto pagate in via anticipata.

5.4 Pagamento dell'aiuto

Il pagamento degli aiuti viene effettuato dall'OP AGEA per le domande istruite ed ammesse entro il 15 giugno 2009 e comunque entro il termine ultimo previsto dalla normativa comunitaria.

5.5 Svincolo delle garanzie fidejussorie

L'OP AGEA effettua lo svincolo delle garanzie entro 7 mesi dalla richiesta di collaudo del beneficiario.

6. Domande di aiuto con pagamento a collaudo

6.1 Verifica delle opere realizzate e richiesta del collaudo

I richiedenti ammessi devono comunicare il completamento dei lavori e fare richiesta di collaudo, presentando apposita comunicazione secondo il modello allegato alla presente Determinazione (allegato 3) alla Provincia entro 10 giorni lavorativi dal termine dei lavori e comunque non oltre il 10 giugno 2009.

La mancata presentazione dal parte del richiedente della richiesta di accertamento finale dei lavori eseguiti comporta la non erogazione dell'aiuto comunitario, tenuto conto che l'amministrazione non sarà posta in grado di poter eseguire un adempimento previsto come obbligatorio ai fini del pagamento dell'aiuto.

In tal caso la Provincia comunica, a mezzo lettera raccomandata, secondo un modello predisposto dall'OP AGEA, spedita entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, la revoca dell'atto di concessione, immettendo l'esito (non finanziabile) sul portale SIAP (checklist, sezione 5 – inserimento in graduatoria).

Il richiedente, contestualmente alla suddetta comunicazione, è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale in riferimento alle variazioni apportate.

La Provincia effettua entro il 31 agosto 2009 i collaudi in loco sul 100% delle richieste di accertamento finale presentate.

Nel corso del collaudo gli impianti appena realizzati vengono misurati in campo con doppia metodologia:

- per quanto riguarda il rispetto delle superfici da realizzare e il controllo del potenziale produttivo, la misura di controllo considerata è quella prevista dal DM del 26 luglio 2000;
- per quanto riguarda la superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto oggetto della presente circolare, la misurazione viene effettuata con riferimento ai criteri previsti dall'art.75 del regolamento (CE) n. 555/2008.

6.2 Pagamento dell'aiuto

Il pagamento degli aiuti viene effettuato dall'OP AGEA per le domande istruite ed ammesse entro il 15 giugno 2009 e comunque entro il termine ultimo previsto dalla normativa comunitaria.

7. Verifica degli impegni di condizionalità (controlli in loco ex-post)

Con successiva circolare l'OP AGEA procederà a indicare le modalità dei controlli per la verifica degli impegni di condizionalità previsti a carico degli agricoltori ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 479/2008, che di seguito si richiamano.

Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione dei pagamenti in questione, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se l'inadempienza deriva da un'azione o da un'omissione imputabile direttamente all'agricoltore l'importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza e all'agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell'importo percepito, alle condizioni stabilite in tali articoli.